

STATUTO DELLA FONDAZIONE "VOLANO ETS"

1 - Costituzione

Ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, è costituita la Fondazione "Volano ETS".

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti e nella corrispondenza della Fondazione è subordinato all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione ha sede in Salerno. La sua durata è illimitata.

2 - Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni internazionali e nazionali di supporto alla Fondazione stessa. Le attività della Fondazione, strumentali alle sue finalità, potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

3 - Finalità

La Fondazione, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e partecipazione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma:

- di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Scopi istituzionali della **fondazione** sono l'istruzione, la formazione e l'integrazione sociale da realizzare attraverso attività culturali, educative, formative, sportive.

La **fondazione** ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) gestire ed attivare scuole di tipo istituzionale e non, di ogni ordine e grado;
- b) gestire corsi di formazione ed orientamento professionale e non, di aggiornamento e riqualificazione, finanziati e autofinanziati in aula e a distanza nei vari settori produttivi;
- c) gestire corsi universitari di primo e secondo livello, di master postuniversitari, di corsi di perfezionamento, di dottorati di ricerca, anche in convenzione con le università italiane e straniere;
- d) gestire servizi e promuovere iniziative per garantire il diritto allo studio;
- e) istituire borse di studio per favorire la frequenza di corsi di istruzione;
- f) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;
- g) gestire collegi, strutture residenziali per studenti e docenti e servizi di accoglienza e ospitalità;
- h) gestire corsi e iniziative di istruzione e formazione professionale;
- i) favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in

campo educativo;

- j) curare particolarmente la formazione dei soggetti diversamente abili e l'integrazione di alunni stranieri e delle loro famiglie;
- k) offrire servizi a realtà educative, formative e culturali;
- l) promuovere convegni, iniziative pubbliche, concorsi e tutto quanto possa favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche nell'ambito della scuola e del post-diploma;
- m) curare l'informazione e la divulgazione al pubblico della propria attività, anche mediante diffusione di stampati e di pubblicazioni, nonché produzione di materiali multimediali;
- n) promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi, ricreativi;
- o) gestire centri ascolto, anche in convenzione con istituti universitari e stranieri, finalizzati al conseguimento di titoli universitari di ogni tipologia e livello;
- p) favorire lo sviluppo e la promozione di una biblioteca e di una mediateca di arte contemporanea;
- q) gestire la cura scientifica e l'organizzazione di convegni, seminari, festival, eventi espositivi, premi, attività di formazione e di ogni altra iniziativa e attività dirette alla conoscenza e alla promozione dei differenti linguaggi delle arti contemporanee e allo sviluppo della riflessione critica su di essi in una prospettiva di crescita civile e di coesione sociale;
- r) la promozione e la pubblicazione, in tutte le forme ritenute opportune, di materiali e di studi relativi a detti settori;
- s) la promozione di donazioni di opere e documenti.

Per la catalogazione e lo studio degli stessi potranno essere previste borse di studio destinate a favore di studenti meritevoli;

- t) l'informazione e l'intrattenimento di rapporti con Musei ed Enti, anche internazionali, per la diffusione di opere e documenti;
- u) l'istituzione, in collaborazione con Enti di Ricerca e Università italiani e stranieri, di percorsi di alta formazione nelle discipline ivi indicate.

La **fondazione** può collaborare, anche in regime convenzionale, con istituti, enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi. La **fondazione** può svolgere ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto alla **fondazione** di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali.

4 - Attività strumentali, accessorie e connesse:

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- f) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, incontri comunque connessi all'attività formativa e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere; anche attraverso delegazioni ed uffici, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa;
- h) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- i) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tutte le predette attività potranno essere esercitate nei limiti nel rispetto delle prescrizioni di legge che le regolamentano e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni.

Restano, in ogni caso, escluse tutte le attività protette per le quali la legge richiede requisiti od autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali e con espressa esclusione di qualsiasi attività vincolata, protetta o riservata.

Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5 - Benessere lavorativo

La Fondazione, anche attraverso azioni positive, promuove la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, garantisce il principio delle pari opportunità e si impegna a prevenire, rilevare,

contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignità della persona.

Articolo 5/bis - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro apporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- 1) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, per un valore minimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- 2) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 3) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- 4) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- 5) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani o internazionali.

7 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- 4) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
- 5) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, redigendolo secondo quanto previsto dal d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117 e dalle altre norme applicabili. Laddove la legge lo consenta, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

La stessa procedura si applica laddove, in base alla legge, si renda

obbligatoria la redazione del bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio (e, laddove redatto, il bilancio sociale) deve essere depositato presso l'Ufficio individuato dall'art. 13 d. Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117 entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente (art. 3 D.M. 200 del 19 novembre 2012).

9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Fondatori;

Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e, per quanto non disposto o derogato, dal d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

In particolare, i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche mediante l'ausilio di tecnici di propria fiducia, previa richiesta scritta motivata indirizzata al Presidente.

10 - Fondatori

I soci Fondatori sono:

Paravia Renato, nato a Salerno il 28 agosto 1973;

Beneventano Corrado, nato a Salerno il 1 dicembre 1969;

Giarletta Antonella, nata a Eboli l'11 settembre 1981;

Cuozzo Michele, nato a Valva il 23 maggio 1963.

È possibile ammettere nuovi soci Fondatori che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in natura aventi carattere straordinario.

Per assumere la qualità di Fondatore, il candidato deve presentare apposita domanda al Consiglio di Indirizzo nella quale deve dichiarare di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione.

La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio di Indirizzo, che si pronuncia entro i successivi 60 (sessanta) giorni. La delibera che rigetta la domanda di ammissione è insindacabile e non deve essere adeguatamente motivata. Qualora il Consiglio non abbia deliberato in ordine all'ammissione entro il predetto termine la domanda si intende rigettata.

Qualsiasi variazione nella composizione dei soci Fondatori deve essere recepita all'interno del presente Statuto entro l'anno successivo al momento in cui si sia verificata.

11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Per assumere la qualità di Partecipante, il candidato deve presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione nella quale deve dichiarare di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione.

La domanda di ammissione deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro i successivi 60 (sessanta) giorni. La delibera che rigetta la domanda di ammissione deve essere adeguatamente motivata. Qualora il Consiglio non abbia deliberato in ordine all'ammissione entro il predetto termine la domanda si intende rigettata, ma può essere ripresentata. Contro il rigetto della domanda è possibile presentare istanza di riesame al Consiglio di Indirizzo, che si pronuncia nei successivi 60 (sessanta) giorni.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero - laddove il contributo sia una tantum oppure non quantificabile - per tutto il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà eccedere i 5 (cinque) anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo.

12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo può, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decidere a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti.

I Partecipanti possono essere esclusi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: 1) morosità; 2) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; 3) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; 4) nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) apertura di procedure di liquidazione; c) fallimento e/o apertura delle procedure per fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori possono essere esclusi soltanto per i seguenti motivi: 1) morte; 2) sopravvenuta incapacità di agire; 3) inadempimento degli obblighi di cui al presente Statuto, con particolare riguardo agli impegni di contribuzione e di conferimento assunti in qualunque momento, a seguito di formale messa in mora da parte del Consiglio di Amministrazione che abbia individuato un termine per l'adempimento non inferiore a 15 (quindici) giorni; 4) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) riunioni; 5) violazione del dovere di collaborazione e di condivisione degli scopi e delle

finalità della Fondazione. La delibera di esclusione dei Fondatori deve contenere l'accertamento in ordine al verificarsi di una delle cause previste dal presente articolo.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

13 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: a) Il Consiglio di Indirizzo b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Comitato Scientifico; e) L'Assemblea di partecipazione; f) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito.

14 - Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, che durano in carica per 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili.

Essi sono nominati dai Fondatori con deliberazione a maggioranza assoluta adottata in una riunione appositamente convocata dal Presidente, seguendo il procedimento disposto dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo:

- a) detta linee generali delle attività della fondazione e della gestione da parte del c.d.a. per il perseguimento delle finalità di cui agli Artt. 3 e 4 del presente statuto;
- b) approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- c) nomina l'Organo di Controllo;
- d) nomina il Consiglio di Amministrazione previamente determinandone il numero complessivo in 3 (tre) o 5 (cinque) membri, tenendo conto dell'eventuale membro riservato all'Assemblea di Partecipazione;
- e) delibera a maggioranza assoluta, in ordine alle proposte di modifiche del presente statuto e alla trasformazione della fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa competente ai sensi di legge;
- f) delibera a maggioranza assoluta in ordine alle operazioni di straordinaria amministrazione proposte dal c.d.a. che superino l'importo di € 100 mila;
- g) conferisce, con delibera unanime, la qualifica di "Partecipante".

15 - Convocazione e quorum del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei fondatori, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso, ovvero tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, l'ora e, in caso di convocazione d'urgenza, la specificazione delle ragioni che la giustificano. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci rappresentati.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente della Fondazione, che verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. In caso di sua assenza, il Consiglio è presieduto dalla

persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Esso delibera di norma a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente facente funzioni di Segretario. Sono redatti da Notaio i verbali delle deliberazioni concernenti le proposte di modifica del presente statuto.

È consentita la partecipazione a mezzo collegamenti audio/video e videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i riferimenti dei collegamenti audio/video e delle videoconferenze a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

16 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque membri, tra cui il Presidente ed il vice-Presidente.

Il numero concreto dei consiglieri è determinato dal Consiglio di indirizzo all'atto della nomina dei membri ad esso riservati.

Nel caso di cessazione di attività di un soggetto rappresentato o, se persona fisica, in caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sostituzione. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le prerogative degli aventi diritto, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazione, alla sostituzione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Consiglio di Indirizzo, ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a: a) stabilire, su proposta del Presidente, le linee esecutive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi; b) predisporre il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo; c) fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti; d) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; e) organizza, su proposta del Presidente, la strutturazione interna della Fondazione; f) delibera in ordine all'ammissione dei Partecipanti.

La responsabilità del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'articolo 28 d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

17 - Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida se almeno sono presenti due membri.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente facente funzioni di Segretario. È consentita la partecipazione a mezzo collegamenti audio/video e videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i riferimenti dei collegamenti audio/video e delle videoconferenze a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

18 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno nella prima seduta utile. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente nomina il Vice-Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce i compiti delegandogli mansioni che sono proprie del Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice-Presidente ne svolge le funzioni. Il Presidente dura in carica tre esercizi rinnovabili. Compiti del Presidente, nel rispetto delle linee generali dettate dal Consiglio di Indirizzo, sono: 1) proporre al Consiglio di amministrazione la strategia economico-finanziaria da perseguire per la realizzazione delle finalità della Fondazione; 2) proporre al Consiglio di Amministrazione le linee esecutive delle attività della Fondazione; 3) proporre al Consiglio di Amministrazione

la strutturazione interna della Fondazione. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

19 - Comitato Scientifico

Ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione ai sensi degli art. 3 e 4 del presente Statuto, è eventualmente costituito il Comitato Scientifico quale organo consultivo. Ha il compito di elaborare proposte al fine della programmazione e realizzazione delle finalità culturali della Fondazione. Svolge, inoltre, funzioni di valorizzazione dell'immagine culturale della Fondazione in ambito nazionale e internazionale.

Promuove con altri enti di cultura le attività, gli orientamenti e i progetti perseguiti dalla Fondazione. È composto da cinque membri. I membri del Comitato Scientifico durano in carica un triennio e sono rinnovabili. Il Comitato Scientifico - che può svolgere le sue attività anche per via informatica - è presieduto dal Presidente della Fondazione e dal medesimo convocato ogniqualvolta lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno.

20 - Assemblea di partecipazione

Qualora alla Fondazione partecipino altri soggetti ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di partecipazione. L'Assemblea di partecipazione è costituita da tutti i partecipanti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Qualora nella Fondazione vi siano almeno 3 (tre) "Partecipanti", l'Assemblea di Partecipazione designa un rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata, di propria iniziativa o qualora lo richieda almeno un terzo dei Partecipanti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario designato all'atto della riunione.

È consentita la partecipazione a mezzo collegamenti audio/video e videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i riferimenti dei collegamenti audio/video e delle videoconferenze a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è formato da un Controllore Unico nominato dal Consiglio di Indirizzo.

All'Organo di controllo si applica l'articolo 30 del d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

L'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti. Pertanto, il Controllore Unico deve essere iscritto presso il Registro dei Revisori Legali.

22 - Durata e funzioni dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con la seduta del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- b) esercita il controllo contabile della Fondazione;

- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117;

- d) attesta che il bilancio sociale (eventualmente predisposto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La responsabilità dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28 d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117.

23 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo quanto verrà disposto dal Consiglio di Indirizzo.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli.

24 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del d. lgs. 3 luglio 2017 n.ro 117, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Gianluca Faruolo

Firmato Renato Paravia

Firmato Corrado Beneventano

Firmato Mario Vitolo

Firmato Fabrizio Di Napoli Notaio

Impronta del Sigillo

- Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico

Io sottoscritto Dottor Fabrizio Di Napoli, Notaio in Eboli, con studio ivi alla via Vittorio Veneto n.ro 1, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 7 aprile 2024, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale.